



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice
Dott.ssa Sonia Pisano	Giudice Rel. Est.

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 117-1/2026
R.G. P.U., ha emesso la seguente:

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

MAINARDI MARCO (C.F. MNRMRC72D22F205N), residente in Mariano Comense (CO) alla vi
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Mladenova;

Con ricorso ex art. 268 CCII, Mainardi Marco ha domandato l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni. Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista dott. Mauro Panzeri, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha attestato, altresì, che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Sussiste, invero, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, dal momento che il ricorrente risulta residente in Mariano Comense (CO), comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Como.

Quanto all'esame dei requisiti soggettivi, l'istante è attualmente titolare dell'intera quota di partecipazione



della società -oggi inattiva- Logika S.a.s. di Mainardi & C. (P.IVA 03408850968), da cui trae origine il proprio indebitamento. La società è un'impresa minore ex art. 2 CCII ed è stata costituita, come S.n.c., dal ricorrente e dall'allora socio **OMISSIS**, sino a quando quest'ultimo ha fatto indebito utilizzo di alcune linee di credito creando ammanchi finanziari, all'insaputa del Mainardi, il quale, venuto a conoscenza solo in seguito della situazione finanziaria della società, ha cercato di soddisfare i debiti nei confronti delle banche e dei fornitori, ma non anche nei confronti dell'Erario. Il sovraindebitamento è stato ulteriormente aggravato quando il Mainardi, rimasto privo di occupazione lavorativa e di reddito, non è più stato in grado di far fronte ai propri debiti come persona fisica, come rilevato anche dal gestore della crisi. Attualmente e a far data dall'1.3.2026, il ricorrente è stato assunto con contratto di collaborazione alle dipendenze di **OMISSIS** assumendo l'incarico di **OMISSIS**, la scadenza del rapporto è prevista per il 31.7.2028.

Il ricorrente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII, come anche rilevato dal gestore della crisi.

L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII, da intendersi quale lo stato di crisi o di insolvenza, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Il debitore, invero, ha maturato una elevata esposizione debitoria, pari a circa € 298.159,07, prevalentemente derivante da debiti erariali accumulati nel periodo di gestione della propria attività, cui non riesce a far fronte con il solo reddito da lavoro dipendente, tenuto conto del fatto che, rispetto al proprio reddito netto mensile ammontante a circa € 1.800,00 netti, più della metà (ossia € 1.050,00) occorrono per far fronte al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (che invece prima gravava solo sulla moglie, amministratrice di una propria società).

Né il sig. Mainardi né la società risultano titolari di beni immobili e/o beni mobili registrati; il ricorrente risulta intestatario solo di una carta ricaricabile.

Appare evidente, pertanto, come il debitore non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come rilevato altresì dal gestore della crisi.

Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

È necessario precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del



concorso tra i creditori e lo spossamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII. In altri termini, la procedura di liquidazione controllata non ha carattere negoziale e investe l'intero patrimonio del debitore, non rilevando eventuali "proposte" formulate dal debitore. Ne consegue che gli stipendi e tutto ciò che il debitore guadagna con la propria attività possono essere esclusi dalla liquidazione nei soli limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Il ricorrente attesta che metterà a disposizione della procedura la somma mensile di euro 500,00, provenienti direttamente dalle proprie entrate, per una durata di tre anni, oltre ad una finanza esterna messa a disposizione dalla coniuge del ricorrente, sig.ra Maffioli Paola, pari ad euro 10.000,00, da versarsi in due tranches, di cui una all'apertura della Liquidazione e la seconda a distanza di tre mesi dalla prima, per un importo complessivo di € 28.000,00 in tre anni. Pertanto, tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti alla determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

Le spese necessarie al mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare sono state indicate allo stato, in € 1.050,00 mensili, somma ritenuta congrua dal gestore della crisi. Il debitore, pertanto, avrà l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate e le uscite mensili e dovrà versare l'eccedenza rispetto al suddetto importo sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore.

Appare opportuno, inoltre, rilevare come il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore per la presentazione del ricorso non ha natura di credito prededucibile, non essendo espressamente così qualificato dalla legge né rientrando tra i crediti a cui l'art. 6 CCII.

Dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, infine, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII. Invero, attesa la cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione controllata e considerato altresì il disposto di cui all'art. 144 CCII, i terzi pignorati non potranno effettuare in favore del creditore pignorante pagamenti successivi alla pubblicazione della sentenza, a pena di inefficacia, operando tale effetto ex lege.



P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **MAINARDI MARCO (C.F. MNRMRC72D22F205N)**, residente in Mariano Comense (CO) alla via Pio XI n. 79; ✓

NOMINA

giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Sonia Pisano; ✓

liquidatore della procedura il dott. Mauro Panzeri; ✓

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. ed i beni che il debitore è stato autorizzato ad utilizzare;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

FISSA

in € 1.050,00 mensili netti la quota dello stipendio percepito dal debitore da non ricomprendersi nella liquidazione ed occorrente al mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare;

AVVERTE

che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di



chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla



distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, epurata dai dati sensibili e dei dati personali riferibili a soggetti terzi;

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Como, 16.7.2026

IL GIUDICE EST.

Dott.ssa Sonia Pisano

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati

